

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

numero:	14i
del:	2016-02-05
autore:	Dott. Andrea Tinti

Circolare

A tutti gli interessati

Versamento del "bollo virtuale" tramite modello F24

Per determinate categorie di atti e documenti l'imposta di bollo può essere assolta, dai soggetti appositamente autorizzati, in modo "virtuale"¹. Come noto², il versamento di tale imposta deve avvenire in via elettronica tramite il modello F24³. Ricordiamo qui di seguito le più importanti disposizioni in merito.

1 Estensione dell'utilizzo del modello di versamento "F24"

A partire dal 20.02.2015 i versamenti dell'imposta di bollo assolta in modo „virtuale“, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, sono effettuate mediante il modello „F24“ (non tramite il modello F23)⁴.

2 Istituzione di nuovi codici tributo

Il versamento con modello F24 delle somme dovute in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo "virtuale", deve avvenire usando i seguenti codici tributo⁵:

- "2505" denominato "Bollo virtuale - RATA";
- "2506" denominato "Bollo virtuale - ACCONTO";
- "2507" denominato "Bollo virtuale - SANZIONI";
- "2508" denominato "Bollo virtuale - INTERESSI".

3 Modalità di compilazione del modello F24⁶

L'Agenzia delle Entrate aveva specificato che in sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Ne consegue che eventuali eccedenze di versamento relative all'imposta di bollo non potranno essere compensate con altri tributi.

1 Previsione contenuta negli articoli 15 e 15-bis del DPR 642/1972

2 Vedasi la nostra circolare dell'anno scorso n. 21 del 20.02.2015

3 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3.02.2015, in esecuzione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze dell'8.11.2011, che a sua volta ha adottato una facoltà prevista dal Dlgs 9.07.1997, n. 241

4 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3.02.2015

5 Risoluzione n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate del 2.02.2015

6 Risoluzione n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate del 2.02.2015

Nei campi specificamente denominati occorre riportare anche il codice atto, il codice ufficio e l'anno di riferimento, reperibili all'interno dell'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate (ovvero l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate ha autorizzato/liquidato il versamento del bollo "virtuale").

Esclusivamente per il codice "2505", in caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/regione/prov./mese di rif.to" è valorizzato con il numero della rata bimestrale nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate bimestrali (*ad esempio: 0106, nel caso di prima rata di 6 rate bimestrali*). L'anno di riferimento viene valorizzato nel formato "AAAA" reperibile all'interno dell'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate.

4 Modalità di compilazione del modello "F24 Enti pubblici" ⁷

I suddetti codici tributo **2505 - 2506 - 2507 - 2508** sono utilizzati anche per il versamento del bollo "virtuale" tramite il modello "F24 Enti pubblici".

In sede di compilazione del modello "F24 Enti pubblici":

- nella sezione "CONTRIBUENTE", sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale dell'ente pubblico che effettua il versamento;
- nella sezione "DETTAGLIO VERSAMENTO" sono indicati:
 - nel campo "sezione", il valore "F" (Erario);
 - nel campo "codice tributo/causale", il codice tributo;
 - nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "riferimento B" il codice atto, il codice ufficio e l'anno di riferimento, nel formato "AAAA", reperibili all'interno dell'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate;
 - nel campo "riferimento A", nessun valore.

Esclusivamente per il codice "2505", in caso di versamento in forma rateale, il campo "riferimento A" è valorizzato con il numero della rata bimestrale nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate bimestrali (*ad esempio: 0106, nel caso di prima rata di 6 rate bimestrali*). Il campo "riferimento B" è valorizzato con l'anno di riferimento, nel formato "AAAA" reperibile all'interno dell'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate.

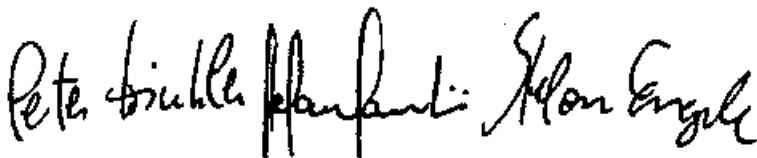
L'utilizzo del codice tributo "9400", denominato "Spese di notifica per atti impositivi", già in uso con la modalità di versamento F24, è esteso alla modalità di versamento "F24 Enti pubblici", con le medesime istruzioni di compilazione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁷ Risoluzione n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate del 2.02.2015